Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma
IL PRESIDENTE

Roma, 14 novembre 2022

Prot. .....

ai Presidenti di sezione
ai Vice Presidenti di sezione
ai Giudici

e, per conoscenza
al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
al Presidente della CTR del Lazio
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
alla Camera degli Avvocati Tributaristi di Roma
al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma

oggetto: linee guida per la fissazione dell'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione

La legge n. 130/2022 ha, come è noto, modificato l'art. 47 del d.lgs n. 546/1992, in tema di sospensione dell'atto impugnato, prevedendo che: a) l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione deve essere fissata "*non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione*"; b) l'udienza di trattazione non può coincidere con quella di trattazione del merito della controversia; c) il collegio provvede con ordinanza motivata non impugnabile "*nella stessa udienza di trattazione dell'istanza*".

La nuova disciplina – che si applica dalla data di entrata in vigore della legge n. 130/2022 e cioè dal 16 settembre 2022 – pone alcune questioni in relazione alle quali appare utile formulare linee guida per la sua applicazione.

Anzitutto sembra che la fissazione dell'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione, "*non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione*", trovi applicazione soltanto per le istanze presentate dopo l'entrata in vigore della legge n. 130/2022. Solo in questo caso, infatti, è possibile rispettare il termine di 30 giorni; né si può ipotizzare, nel silenzio della legge, che per le istanze presentate in precedenza il termine decorra

dalla data di entrata in vigore della legge. A parte, infatti, l'impossibilità materiale di rispettare un tale termine per tutte le istanze pendenti, sembra dover valere la regola generale per cui, nel silenzio del legislatore, gli effetti processuali di un atto sono quelli previsti dalla legge al momento del compimento dell'atto.

D'altro canto, la disciplina in questione trova certamente applicazione anche per i ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore della legge n. 130/2022 quando il ricorrente rinnova, dopo tale data e con atto separato, l'istanza di sospensione in ipotesi già formulata con il ricorso.

Comunque, anche solo per le istanze presentate a decorrere dal 16 settembre 2022, l'applicazione delle indicate disposizioni pone problemi organizzativi di difficile soluzione. Infatti, da un lato, la disciplina è stata dettata ignorando che l'istanza di sospensione accompagna spesso, quasi come una clausola di stile, i ricorsi in materia tributaria; il che, di conseguenza, comporta una duplicazione di tutta l'attività da svolgere, anche quando la fissazione dell'udienza avviene in tempi relativamente brevi, come nel caso della Corte di Giustizia tributaria di Roma, le cui sezioni in molti casi trattano ricorsi presentati nel 2022. D'altro canto, solo sino al 1° settembre 2023, data di entrata in vigore del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 130/2022 (svolgimento dell'udienza a distanza), sarà possibile, come nella prassi della Giustizia amministrativa, lo svolgimento delle udienze cautelari con una chiamata preliminare delle cause per individuare quelle nelle quali le parti chiedono effettivamente una discussione della sospensiva.

La riforma, infine, non considera che i magistrati della giustizia tributaria sono, oggi ancora per intero, magistrati onorari, con la conseguente difficoltà, in relazione ai diversi impegni professionali di ciascun magistrato, di fissare udienze aggiuntive. In ogni caso, la fissazione di ulteriori udienze aggiuntive per la trattazione delle istanze cautelari è impedita dalla **indisponibilità di un numero sufficiente di aule**.

Un forte e necessario ridimensionamento del problema si può ottenere facendo leva sul disposto dell'art. 47, co. 1, secondo cui la sospensione deve essere chiesta con "***istanza motivata***". Di conseguenza si potrebbero considerare *tamquam non essent* le istanze di sospensione non specificamente motivate o genericamente motivate. La motivazione che interessa è, naturalmente, quella relativa al *periculum in mora*, considerato che quella relativa al *fumus boni juris* dovrebbe risultare dai motivi del ricorso, pena la sua inammissibilità. Tale motivazione, peraltro, non dovrebbe consistere nella mera menzione dell'esecutività della pretesa tributaria. In ogni caso, la sussistenza dei presupposti per la fissazione dell'udienza cautelare sarà valutata dai Presidenti di sezione.

Comunque, la nuova disciplina, pur nella impossibilità di prevedere udienze aggiuntive (indisponibilità di risorse umane e di aule), richiede che ciascuna Sezione destini, a far tempo dal 1° gennaio 2023, una udienza al mese alla trattazione (esclusiva ove necessario) delle istanze cautelari. Per il residuo periodo del 2022 si provvederà, invece, con la fissazione della trattazione delle istanze di sospensione nell'ambito delle udienze già fissate.

Ciò premesso e tenuto conto anche conto di quanto emerso nell'incontro del 24 ottobre 2022, richiesto dai rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla Camera degli Avvocati Tributaristi di Roma, lo scrivente formula le seguenti

linee guida

1) le modifiche dettate dalla legge n. 130/2022 all'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992 si applicano alle istanze di sospensione – contenute nel ricorso introduttivo o formulate con separato atto in relazione a ricorsi pendenti - presentate a decorrere dal 16 settembre 2022;

2) i Presidenti di sezione fissano l'udienza per la trattazione delle istanze cautelari specificamente motivate in relazione al *periculum in mora*;

3) a decorrere dal 1° gennaio 2023 ciascuna Sezione dovrà prevedere una udienza mensile destinata alla trattazione (esclusiva ove necessario) delle istanze di sospensione.
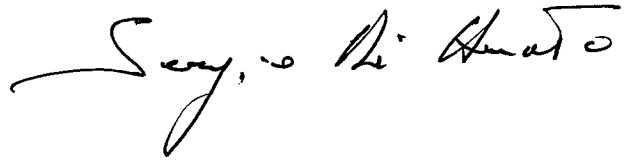
Il Presidente